

Controdeduzioni alla “relazione advisor”

In merito ad alcune parti del documento denominato "*Analisi dei rapporti del Comune di Correggio con la società En.Cor srl e proposte per il rispetto di vincoli normativi esistenti*".

Capitolo 1

Il quadro normativo nazionale

Le conclusioni raggiunte (obbligo di cessione delle partecipazioni o di messa in liquidazione di En.Cor al 30 settembre 2013) sono conformi al dato normativo vigente.

Parimenti corretta è la considerazione della non applicabilità alla società della disciplina di cui all'art. 4 comma 1 d.l. 95/2012.

Capitolo 2 – paragrafo 2.2

Le garanzie rilasciate dal Comune in favore di En.Cor srl

2.2.a

Le considerazioni di pagina 3 e inizio pagina 4 (mutuate testualmente da Corte Conti, Sezione Controllo Emilia Romagna 07 aprile 2011 n. 17/2011/PRSP) hanno carattere generale, sono di natura classificatoria e espongono nozioni sostanzialmente esatte.

2.2.b

I redattori del documento compiono una evidente sottovalutazione quando nella delibera citata e da loro presa a riferimento basilare nell'analisi delle lettere di patronage non considerano, pur riportandolo espressamente, la valenza del passaggio

motivazionale della deliberazione della Corte dei Conti in cui, trattando della lettera di patronage "*forte*", si afferma, con sottolineature dell'estensore di queste note: "*in questa ipotesi e nella sola circostanza in cui sia indicato il limite massimo garantito si genera una obbligazione negoziale, assunta in proprio dal patronnant, ed avente per oggetto un *facere*, avente natura contrattuale e con finalità di garanzia*".

La giurisprudenza, in almeno tre arresti, uno dei quali (il più recente) della Corte di Cassazione, ha affermato il principio della applicabilità del disposto dell'articolo 1938 codice civile, dettato in materia di fidejussioni alle lettere di patronage "*forti*". La norma codicistica come sostituita per effetto della legge 17 febbraio 1992 n. 154, recita: "*La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito*".

Il Tribunale di Roma, con sentenza 18.12.2002, ha esaminato una fattispecie di lettera di patronage destinata ad un istituto di credito nella quale il patronnant dichiarava di essere proprietario del 100% del capitale della patrocinata e si impegnava a rimborsare "*a Vs. semplice richiesta, ogni eventuale Vs. credito verso la predetta, in dipendenza delle linee di credito accordate, qualora la società stessa venisse sottoposta a procedura concorsuale o messa in liquidazione*".

L'impegno assunto dal patronnant non vedeva pertanto indicato alcun importo massimo garantito.

Sul punto così argomenta il Tribunale: "*Il fallimento contesta, peraltro, la invalidità della assunzione di garanzia in quanto omnibus. Ovvero, la Sogesco si è impegnata a pagare i debiti della S. Paolo senza limite, e simile accollo risulterebbe in contrasto con la previsione dell'articolo 1938 c.c. che richiede, per la valida assunzione di obbligazione futura, che sia indicato l'importo massimo garantito ... L'obiezione appare fondata, considerata anche la applicabilità per analogia e la non derogabilità della norma ex art. 1938 c.c. quale vera norma di ordine pubblico*".

economico. Invero se la legge ritiene non possibile la c.d. fidejussione omnibus, ovvero l'assunzione da parte di un terzo di tutti i debiti del garantito, senza limite, deve ritenersi che tale divieto valga anche per le promesse unilaterali ex art. 1323. Non si vede, infatti, ragione per derogarvi, mentre la stessa funzione della lettera di patronage come sopra descritta (garantire una maggiore tutela dei diritti del terzo) implica che il rafforzamento delle garanzie per i diritti del terzo non possa giungere a risultati inibiti dall'ordinamento. Sarebbe, altrimenti, facile aggirare tale divieto chiedendo ai garanti di impegnarsi ex art. 1333, piuttosto che con fidejussione. Per cui deve ritenersi che la norma dell'art. 1938, seppur diretta a differente istituto, costituisca principio generale della materia applicabile anche ad impegni di natura ed esiti analoghi, seppur fondati su differenti fattispecie negoziali. Non è dubbio, poi, che la norma appartenga all'ordine pubblico economico della disciplina, sancendo principi non derogabili dalle parti e che si debbono imporre persino sulla diversa volontà dell'una delle parti o di entrambe".

Decisione di sostanzialmente identico tenore, alcuni anni dopo, da parte del Tribunale di Pistoia, sentenza 31 luglio 2008, ove si è statuito: "è nullo il "patronage forte", nel quale il patronnant abbia assunto l'obbligo di adempiere verso il beneficiario le obbligazioni del patrocinato divenuto insolvente, senza indicazione di un massimale, trovando applicazione anche in tale fattispecie il disposto dell'art. 1938 c.c.. Di conseguenza non può essere ammesso al passivo del fallimento del patronnant il credito del beneficiario della dichiarazione di patronage".

Da ultimo (ma certo non per autorevolezza), Cassazione, Sezione III, 26 gennaio 2010 n. 1520: "... una norma, quella dell'art. 1938 c.c. ... che pur essendo inserita nella disciplina tipica dello istituto della fideiussione, introduce un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico, suscettibile di valenza generale anche per le garanzie personali atipiche e tra queste quelle di patronage ed è

relativa ad una norma che presuppone un contratto in essere ma con obbligazione o clausola condizionale nulla per contrarietà a precetto imperativo. Ed invero la delimitazione della obbligazione condizionale futura con la previsione, in questo ultimo caso, dello importo massimo garantito, è stata introdotta dal legislatore italiano in adesione agli artt. 85 e 86 del trattato CEE, come chiarito dalla stessa Corte di Giustizia CEE con la sentenza 21 gennaio 1998 (nelle cause riunite C 216/96 e 216/96), di guisa che il legislatore italiano, con la novellazione del 1992 ha aderito alla conformazione della normativa italiana alle superiori regole comunitarie derivanti dal trattato (cfr. anche Cass. 13 aprile 2000 n. 4801 e 09 marzo 2005 n. 5166)".

Non si registrano, quantomeno a nostra conoscenza, pronunce giurisdizionali contrarie al principio sopra affermato.

2.2.c

Il testo delle patronage rilasciate dal Comune, dopo aver richiamato le operazioni di finanziamento (mutui o fido) alla attivazione delle quali è funzionale il loro rilascio, è, per quanto di rilievo, il seguente: "*Mentre con la presente esprimiamo il nostro gradimento in ordine all'operazione stessa, Vi confermiamo che il Comune di Correggio detiene il 100% (cento per cento) del capitale sociale della suddetta società e ci impegniamo a detenere il 100% del capitale sociale della predetta società. Così come nostra politica costante nei confronti delle nostre controllate, ci impegniamo a far sì che la predetta società sia gestita in modo tale da essere sempre in grado di far fronte ai propri impegni nei confronti dei propri creditori, fornendole all'uopo i capitali necessari. Ci impegniamo altresì a mettere a Vs. disposizione garanzie da Voi ritenute idonee a copertura del capitale e degli interessi e accessori derivanti dal finanziamento di cui sopra, ovvero, alternativamente, a farvi ottenere il rimborso di quanto da Voi dovuto dalla società predetta in dipendenza del*

finanziamento stesso, nel caso in cui la predetta società non sia in grado di far fronte agli impegni assunti nei Vostri confronti".

Conseguentemente, se si ritiene che patronage del tenore di quelle sopra riportate siano da qualificarsi come "forti", alle stesse deve applicarsi il precetto generale imperativo di ordine pubblico sancito dalla giurisprudenza sopra richiamata, ovvero quello della necessità, a pena di nullità, che nella patronage sia indicato l'importo massimo garantito.

Indicazione che, nel caso di specie, come visto, non ricorre in nessuna delle patronage rilasciate.

Si ritiene pertanto che, nel caso in cui le patronage in esame siano da qualificare come "forti", sussistano ottimi argomenti per sostenere che le stesse sono nulle per contrasto con il principio di cui all'articolo 1938 codice civile, come reiteratamente affermato dalle sentenze sopra riportate, in assenza di voci contrarie.

2.2.d

Un ulteriore argomento che deve essere considerato deriva dalle esatte conclusioni di cui al capitolo 1 della Relazione.

Successivamente alla data in cui sono state rilasciate tutte le patronage tranne una (la 21 dicembre 2010 prot. 14107, peraltro, contrariamente a quanto si sostiene in Relazione, pacificamente "debole", posto che impegna soltanto a non distribuire dividendi e riserve, a non deliberare costituzioni di patrimoni destinati, a non richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare, a postergare i propri crediti verso la società finanziata), il quadro normativo ha subito una drastica variazione, imponendo ai Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti (ovvero al patronnant, nel caso di specie) di cedere le partecipazioni o di mettere in liquidazione, entro il 30 settembre 2013, le società partecipate che, al 31 dicembre 2012, non abbiano il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi.

Il doveroso rispetto di detta norma imperativa da parte del Comune di Correggio renderà impossibile adempiere:

1. all'impegno di mantenere il 100% del capitale sociale (la norma richiamata lo vieta, dopo il 30 settembre 2013);
2. all'impegno di controllare la gestione della società (la norma richiamata, imponendo la cessione o la liquidazione, non lo consente);
3. all'impegno di fornire capitali alla società (essendo inibito partecipare o costituire società, è inevitabilmente inibito anche capitalizzarle);
4. all'impegno di mettere a disposizione garanzie e di far ottenere il rimborso di quanto dovuto dalla società (ferme restando le considerazioni di cui sopra sulla nullità dell'impegno, è comunque vietato al Comune dall'articolo 207 TUEL il rilascio di garanzie in favore di terzi, quale diverrebbe ad ogni effetto la società dopo la cessione delle quote, salve le ipotesi, che non ricorrono nel caso di specie, di cui al comma 3 del medesimo articolo 207).

Si ritiene trovi pertanto applicazione al caso di specie il disposto dell'articolo 1463 codice civile, vertendosi in ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto indipendente dalla volontà del debitore e in assoluto ad esso non imputabile.

L'impossibilità sopravvenuta determina l'estinzione della obbligazione assunta dal debitore.

Conseguentemente, una volta che il Comune abbia adempiuto a quanto la legge gli impone (cessione quote o liquidazione entro il 30 settembre 2013) e comunque, per quanto attiene gli impegni di mantenere la partecipazione, già da ora (il 30 settembre 2013 è il termine ultimo per concludere l'operazione), può sostenersi che le obbligazioni assunte saranno estinte, posto che verrà meno per il Comune qualsiasi possibilità di "fare" idonea ad incidere su una società (e sulle sue determinazioni) che sarà in proprietà di altri.

2.2.e

Nel caso di specie (con riferimento a quanto evidenziato alla pagina 4 di Relazione) le clausole delle lettere di patronage non integrano una obbligazione fideiussoria, posto che l'obbligazione assunta dal Comune non è di "dare" (pagare la somma che, in tesi, la società garantita non fosse in grado di pagare) ma è di "fare", per cui una eventuale azione nei confronti del Comune potrebbe avere corso (fermo restando quanto sopra evidenziato) soltanto nel momento in cui questo non avesse posto in essere le azioni che si è impegnato a porre in essere e le conseguenze, in questo caso, sarebbero di natura risarcitoria, relazionate all'effettiva incidenza della condotta colposa attribuita al patronnant nella determinazione del danno lamentato dall'Istituto bancario.

2.2.f

Per quanto attiene le considerazioni che si rinvengono alla pagina 5 di Relazione, al di là di alcune imprecisioni (anche la patronage 21.12.2010 è, pacificamente, debole; le azioni che potranno in tesi essere esperite nei confronti del Comune avranno natura contrattuale e non extracontrattuale) e della opinabilità della qualificazione come "forti" delle patronage, il dato essenziale, che ci pare non emerga dal testo, è che il rilascio di patronage da parte del Comune in favore di una propria partecipata strumentale per finanziare spese di investimento è perfettamente lecito e legittimo, non rinvenendosi ostacoli di sorta nella disciplina normativa (cfr. ex plurimis, a solo titolo esemplificativo, Corte Conti Liguria 30 marzo 2012 n. 18; Corte Conti Lombardia 23 gennaio 2012 n. 19; Corte Conti Lombardia 21 settembre 2010 n. 874). Le patronage hanno agevolato la concessione di finanziamenti in favore della società partecipata, tutti finalizzati alla realizzazione e gestione di impianti per la produzione di FER, impianti realizzati o in corso di realizzazione, in gran parte da tempo in produzione.

Si è generato valore tangibile, valore che, in questa fase di necessaria dismissione, è già comprovato che generi interesse da parte degli operatori economici, anche in relazione alle condizioni di finanziamento acquisite e consolidate.

Nelle valutazioni effettuate a monte delle decisioni di emettere le patronage (nella sola valutazione corretta, ovvero quella ex ante, ma anche in quella ex post proposta dalla Relazione), non si rinviene alcun profilo di illegittimità o di colposa sottovalutazione, essendosi perseguito un obiettivo di interesse pubblico (la produzione di energia da FER, tale esplicitamente qualificato dalla disciplina normativa), con strumenti congrui (la minima possibile assunzione di impegni nei confronti degli Istituti erogatori dei finanziamenti), generando valore (gli impianti esistenti producono energia; gestendo la dismissione con tempi corretti, si potrebbe ipotizzare financo un utile).

Si ritiene pertanto un po' sbrigativo e del tutto fuori luogo il tono allarmistico della Relazione in ordine a prefigurate responsabilità del Comune, sia in considerazione dei limiti intrinseci alle lettere di patronage, sia in considerazione dell'evoluzione della disciplina normativa che porta comunque all'estinzione dei relativi impegni assunti dal Comune, sia in ordine al fatto che sino ad ora gli impegni verso gli Istituti sono stati onorati da En.Cor, sia in relazione al fatto che i finanziamenti non sono stati dissipati, ma orientati alla realizzazione di un distretto energetico con pochi omologhi sul territorio nazionale, che ha prodotto e che produce, che suscita interesse negli operatori.

Capitolo 2 – Paragrafo 2.3

Le delibere del Consiglio Comunale relative all'indebitamento della società

En.Cor srl e al rilascio di garanzie a suo favore.

2.3.a

Il primo punto di criticità rilevato è il seguente: *"Anche se considerate quali garanzie atipiche e quindi deliberate da un organo competente – la Giunta Comunale – le patronage di cui ai precedenti numeri 2, 3, 4, 5 sono state rilasciate in violazione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale, che per quell'epoca aveva autorizzato il rilascio solamente di patronage deboli ed il divieto di assunzione di mutui da parte di En.Cor srl che comportassero il rilascio di garanzie da parte del Comune"*.

L'argomento è infondato, posto che il Consiglio Comunale nell'anno 2010, all'atto della adozione della delibera 26 novembre 2010 n. 143:

- è stato informato del pregresso rilascio di patronage per l'acquisizione dei finanziamenti (cfr. allegato A, pagina 4);
- ha deciso di rimuovere ogni limite al rilascio di patronage, demandando alla Giunta di determinare il testo.

Conseguentemente, il Consiglio Comunale, con la delibera in esame, ha ad ogni effetto ratificato e convalidato, anche ai sensi dell'articolo 21 nonies comma 2 legge 241/90 e dell'articolo 6 della legge 249/1968, gli atti in precedenza deliberati dalla Giunta sulla base dei quali sono state rilasciate le patronage.

Notoriamente, la convalida e la ratifica mantengono fermi gli effetti dell'atto convalidato o ratificato fin dal momento della relativa emanazione (così, per tutte, Cons. Stato, Sezione V, 09 luglio 2012 n. 4018).

Conseguentemente, se contrasto vi è stato, lo stesso è stato da tempo superato, nell'ambito di una ordinaria dinamica di natura amministrativa.

2.3.b

Il secondo rilievo di criticità è il seguente: *"La Corte dei Conti dell'Emilia Romagna con la deliberazione 17/2011, già illustrata in precedenza, ha affermato che anche le lettere di patronage forte, se e nella misura in cui espongono l'Ente al rischio di escussione in caso di insolvenza della società debitrice, rientrerebbero nel combinato*

disposto degli articoli 207 e 204 del TUEL".

Ampiamente discutibile l'assunto, espresso dalla Corte dei Conti nel proprio **parere** (tale è la natura della deliberazione), in forza del quale alle lettere di patronage "forti" sarebbe applicabile la disciplina prevista dal TUEL per le fidejussioni (art. 207 e 204 TUEL), posto che, strutturalmente, non si tratta di fidejussioni.

Ciò posto, le deliberazioni della Corte dei Conti che affermano tale assunto (cfr. anche Corte Conti Liguria 18/2012) sono tutte cronologicamente successive alla data in cui le lettere di patronage sono state rilasciate (anni 2007 e 2009, l'ultima è dell'anno 2010).

Non si registrano nella giurisprudenza della Corte dei Conti precedenti in termini per il periodo antecedente il 2011.

Evidente (ferma restando l'opinabilità della tesi e il fatto che, comunque, le patronage sono state emesse per favorire il finanziamento di investimenti e, dunque, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 207 TUEL) l'improponibilità di una lettura di condotte tenute nel 2009 portata avanti alla luce di affermazioni che vedono la luce per la prima volta nel 2011 e che sono pacificamente estensive (magari anche correttamente, ma sicuramente estensive) del dato normativo.

Sfugge pertanto la ragione della stigmatizzazione, posto che nessuna condotta colpevole può essere individuata in capo a chi non ha previsto cosa avrebbe detto la Corte dei Conti 3-4 anni dopo.

2.3.c

Il terzo elemento di criticità è così esposto: *"il Regolamento di contabilità, modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 142 del 26 novembre 2010, con il quale all'art. 35 ter è disciplinato il trattamento di "Altre forme di garanzia" rilasciate dal Comune, risulta anteriore e non coerente con l'interpretazione assunta dalla Corte dei Conti".*

Il rilievo potrà valere quale suggerimento al Consiglio per la valutazione dell'opportunità di modificare il Regolamento pro – futuro, ma non si vede come possa essere indicato come criticità nell'esame della posizione di En.Cor, stante l'anteriorità cronologica del rilascio delle patronage.

Capitolo 3 – Paragrafo 3.3

Due diligence contrattuale

3.3.a

Si legge in Relazione: "*Dalla ricostruzione documentale di tutti gli atti appare evidente come per effetto di questa operazione En.Cor abbia iscritto nel bilancio 2011 una significativa plusvalenza (€ 1,3 milioni) impegnandosi a sostenere maggiori costi negli anni successivi per effetto del contratto di fornitura stipulato con il partner privato. Sotto il profilo finanziario questa operazione non ha portato alcun beneficio in quanto a fronte dell'incasso del prezzo per la cessione del ramo d'azienda, En.Cor ha pagato al partner privato aggiudicatario della gara un anticipo sul contratto di fornitura di pari importo*".

Non si discute se dal punto di vista ragioneristico ci si esprima così, ma è certo che il contratto di fornitura non è destinato a generare maggiori costi, ma maggiori ricavi e financo un utile, posto che gli oneri previsti sono destinati alla realizzazione di un impianto produttivo.

Parimenti, i ragionamenti sul beneficio finanziario rimangono oscuri, posto che 1.300.000 euro è il (parziale) corrispettivo di una fornitura, per cui è vero che sono stati spesi, ma a fronte dell'acquisto di un nuovo impianto. Ovvero, sono stati investiti.

Se poi l'“allusione” che è possibile leggere in Relazione tendente ad insinuare che da parte del Comune si sia artatamente sovrastimato, rispetto al costo prevedibile, il valore del corrispettivo del contratto di appalto inserito nel compendio a base di gara,

gravando in tal modo di costi aggiuntivi la società e scaricandoli negli esercizi successivi, così da generare effetti positivi sul bilancio 2011 con una scelta nel suo complesso lesiva per la società e comunque non trasparente, si ritiene che la stessa debba essere respinta con forza.

Il contratto in favore di terzo individua un corrispettivo sia per la realizzazione dell'impianto che per la successiva costruzione assolutamente in linea con i valori di mercato e l'andamento della procedura di gara, al pari degli sviluppi successivi, lo ha confermato.

3.3.b

Vero che la cauzione è venuta a scadere il 07 febbraio 2013 e che allo stato non è stata rinnovata, ma l'inadempimento è già stato contestato come tale all'appaltatore.

3.3.c

Per quanto attiene Pieffe Trade è opportuno riepilogare quanto segue mutuandolo da quanto riferito dall'Amministratore Unico della Società al Collegio dei Revisori del Comune di Correggio.

"Il contratto con Pieffe Trade siglato nell'agosto 2011 prevede la fornitura di olio vegetale tracciato a un prezzo di € 820/ton a fronte dell'impegno finanziario di EN.COR all'acquisto del seme fino alla consegna dell'olio tracciabile ad EN.COR srl.

La documentazione fiscale costituita da bolle di consegna e fatture di pagamento comprovanti l'avvenuto acquisto dei semi è disponibile agli atti della società.

Nel corso di detto rapporto contrattuale sono intercorse numerose visite nel deposito di stoccaggio dei semi situato nel Comune di Filiasi in Romania presso lo stabilimento di Nelli Oil, deposito nell'area del quale era ed è a tutt'oggi in corso di realizzazione un impianto di spremitura a freddo.

Con l'imprenditore italiano costruttore dell'impianto in Filiasi nel corso del 2011 e 2012 sono intercorsi diversi rapporti tesi a facilitare il completamento dell'impianto e la realizzazione di una filiera agro energetica per dare continuità alla fornitura di olio vegetale tracciato di provenienza europea. Tali rapporti si sono sostanziati nella firma di un contratto preliminare per l'opzione di acquisto da parte di Encor delle quote societarie di Nelli Oil Cel Tec, opzione mai perfezionata ma tutt'ora attiva.

Nel giugno del 2012 Pieffe Trade ci ha fatto pervenire una nota scritta di Nelli Oil Cel Tec nella quale si confermava la presenza di semi sufficienti a garantire la fornitura di olio come da contratto e si stimava l'avvio delle lavorazioni nella seconda decade di luglio 2012.

Ad oggi la fornitura di olio vegetale non si è ancora perfezionata per motivazioni e problematiche che sono state portate già da tempo all'attenzione dell'avvocato Paolo Coli al fine di chiarire le possibili azioni da intraprendere al fine di tutelare in primo luogo l'investimento finanziario.

In assenza di garanzie richieste a PIEFFE TRADE e di forniture di olio, come riportato agli advisor da cui l'annotazione della criticità, nella redazione di bilancio 2012 la situazione contrattuale sarà oggetto di opportuna valutazione".

A quanto sopra può aggiungersi che effettivamente l'Avvocato Paolo Coli ha provveduto ad intimare a Pieffe Trade l'adempimento immediato delle obbligazioni assunte, avvertendo che, in ipotesi di mancato positivo riscontro, si procederà alla tutela giudiziale delle ragioni delle società in ogni competente sede.

3.3.d

Per quanto attiene Italsenegal è parimenti opportuno riepilogare quanto segue, mutuandolo anche in questo caso dal testo di cui al precedente paragrafo 3.3.c.

"Il bilancio 2011 della società Italsenegal sarl non è pervenuto, pur avendolo richiesto, per inadempienze dello studio SenProject, incaricato della tenuta dei conti e redattore del bilancio 2010 di Italsenegal.

Si riporta, in relazione alla posizione di Italsenegal, quanto segue:

- da Giugno 2010 Encor ha siglato direttamente con una società senegalese Versen un accordo di partenariato per la produzione di prodotti agricoli e di biocarburanti.*
- Il contratto con Versen è stato ridefinito ad agosto 2012.*
- Il terreno della dimensione di 5.200 ettari sito nel Comune di Richard Toll è in concessione diretta ad En.cor srl*
- nel corso dell'anno 2012 tutte le attività operative in loco sono riconducibili al rapporto di contratto con Versen Sarl, come da regolari fatture ricevute e pagate per la realizzazione del progetto Versen – Encor*
- nel corso del 2012 Italsenegal, inattiva e non operativa, ha provveduto all'assegnazione al socio En.cor (unico socio finanziatore dell'iniziativa) dei beni e delle attività in capo ad essa (trattori , macchinari ed attrezzature e concessioni di terreni dalle comunità rurali);*
- l'annotazione in bilancio riporta le somme utilizzate per la società al costo storico ed in relazione ai finanziamenti erogati, va precisato come le somme siano state principalmente, ed ove possibile, erogate direttamente in Italia su conto Italsenegal con linea dedicata per il pagamento delle attrezzature e macchinari;*
- i macchinari e le attrezzature presenti in Senegal – ad oggi interamente possedute e di proprietà piena ed esclusiva di ENCOR srl - sono state assegnate in uso alla società Cesaf di Pol Diego come da elenco dettagliato riportato nel contratto rep . n. 10674 in data 17/09/2012.*

Il bilancio del 2012 della società En.cor srl presenta pertanto le annotazioni connesse e conseguenti alle operazioni sopra indicate".

3.3.e

Il paragrafo sui rischi di impresa risulta discutibile, avendo il Comune (non En.Cor) deliberato di investire in un progetto innovativo sulle FER, ben consapevole di ciò che questo comportava, anche in considerazione delle caratteristiche del progetto.

Se l'obiettivo fosse stato quello di investire per posizionare un po' di fotovoltaico a terra, uno strumento societario sarebbe stato decisamente sovradimensionato e sostanzialmente inutile. La Relazione pare non percepire la logica politico amministrativa che ha portato a costituire la società, né il valore dei risultati conseguiti.

EN.COR. srl

Correggio, 20 / 3 / 2013